



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

Al Comune di
ROCCA SANTA MARIA (TE)

All'Organo di revisione del
Comune di
ROCCA SANTA MARIA (TE)

Oggetto: rendiconto relativo all'esercizio 2024. Comunicazione delle criticità rilevate e di chiusura dell'istruttoria.

Il Magistrato istruttore, eseguito il controllo di cui all'art. 1, commi 166 segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunica la chiusura dell'istruttoria relativamente ai rendiconti dell'esercizio 2024 e segnala di seguito i profili di criticità rilevati, invitando codesto Comune al loro monitoraggio e superamento.

1) Approvazione del rendiconto oltre il termine di legge.

Il Comune ha approvato il rendiconto della gestione 2024 con delibera consiliare n. 11 del 3 maggio 2025, pertanto, oltre il termine di legge (30 aprile dell'anno successivo: cfr. artt. 151, comma 7, e 227, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL).
Si invita l'Ente al rispetto del termine di legge.

2) Parametri di deficitarietà.

Con riferimento al d.m. 28 dicembre 2018 adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. all. "A"), il valore del parametro P8 concernente l'effettiva capacità di riscossione riferita al totale delle entrate è pari a 37,5 e quindi inferiore al limite minimo di legge (47 per cento).

Il Comune ha espresso un grado di riscossione in conto residui del 41,86 per cento per il Titolo 1 e dello 0,33 per cento a Titolo 3.

L'Ente deve procedere al recupero dei propri crediti con la migliore efficienza ed efficacia.

3) Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

Il Comune (secondo i dati BDAP) ha accantonato al FCDE la somma di euro 96.649,81, pari al 2,14 per cento del totale dei residui dei Titoli da 1 a 5 presenti nel conto del bilancio (4.522.157,81).

A presidio dei residui a Titolo 1 sono stati accantonati al Fondo euro 56.116,58, pari al 46,74 per cento del totale (115.783,64); a presidio di quelli a Titolo 3 sono stati accantonati euro 42.533,23, pari al 10,79 per cento del totale (394.179,02).

Si invita l'Ente al costante monitoraggio del FCDE nel rispetto del principio contabile di cui al par. 3.3 e segg. di cui all'Allegato 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011; un eventuale insufficiente accantonamento al FCDE non garantirebbe la necessaria neutralizzazione contabile dei crediti di dubbia realizzazione a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4) Tempestività dei pagamenti.

Il valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a +135,90 (dato pubblicato sul sito web istituzionale); l'indicatore di ritardo annuale del 2023 (rilevante per l'accantonamento al FGDC nel rendiconto della gestione del 2024) è di +22,39 (dato rilevato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze).

Detti valori indicano la grave violazione dei termini massimi di pagamento di cui all'art. 4 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Inoltre, nel *questionario al rendiconto* l'Oref ha affermato erroneamente che l'Ente ha registrato un indicatore di ritardo rispettoso dei termini di pagamento delle fatture commerciali (cfr. punto “25” della Sezione II – Gestione finanziaria – Residui e fondi) e non ha compilato la Tabella “*Dati per fondo garanzia debiti commerciali 2024*” (*ibidem*)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, previsto dall'art. 9, comma 3, del d.p.c.m. 22 settembre 2014 (pubbl. in G.U. n. 265 del 2014), è “*calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento*”, mentre l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è “*calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente*” (cfr. il comma 859, lettera “b”) ed è elaborato “*mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*” (cfr. il comma 861).

Inoltre, l'art. 1, comma 872, della medesima legge n. 145 prevede che: “*il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure*”; l'art. 239 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) indica tra le funzioni dell'Organo di revisione il rilascio di pareri nelle materie colà individuate e, comunque, la funzione di “*vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità [stabilendo anche che] al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente [ed] è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti*”.

Pertanto, considerato il combinato disposto dell'art. 1, comma 872, della legge n. 145 del 2018 e dell'art. 239 del Tuel, l'Oref nella propria relazione al rendiconto e negli ulteriori atti previsti per legge deve riferire specificamente in ordine al corretto

accantonamento al FGDC ai sensi dell'art. 1, comma 862, in riferimento ai presupposti di cui all'art. 1, comma 859, della legge n. 145 del 2018.

Si ritiene anche opportuno richiamare la circolare n. 1 del 2024 del Mef, alla cui lettura integrale si rimanda, secondo la quale: “*tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Tale riforma [...] prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo*” e che gli obiettivi per i dirigenti responsabili sono individuati “*con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*”

5) Organismi partecipati (d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP).

Nel questionario al rendiconto non è stata data risposta (in particolare, è stata valorizzata la risposta “*non ricorre la fattispecie*”) alle domande inerenti alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del TUSP e alla conciliazione delle reciproche poste creditorie e debitorie con gli organismi partecipati (cfr. art. 11, comma 6 lettera “j”, del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

* * *

Quanto sopra con riserva di eventuale approfondimento da parte della Sezione nei futuri cicli di controllo e in sede di controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione dei sopra indicati rilievi sul portale istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Il Magistrato istruttore
Andrea Di Renzo



ANDREA DI RENZO
CORTE DEI CONTI
04.12.2025 18:07:07
GMT+01:00

Visto
Il Presidente di Sezione
Ugo Montella



UGO
MONTELLA
CORTE DEI
CONTI
16.12.2025
12:20:46
GMT+02:00